



IL TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato Dr Francesca Miconi

Nel procedimento **116/2023** – art. 67 e ss CCI - Ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

DE MARTINO MARCO

Avv Gianni Scenna

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che il ricorrente, qualificandosi consumatore , ha proposto ricorso a norma degli artt. 67 e ss CCI, prospettando una proposta ed un piano di ristrutturazione per il ripianamento della sua situazione di sovraindebitamento ;

lette le modifiche/integrazioni al Piano, con Relazione OCC integrativa, depositate il 23-10-2023 a seguito del decreto interlocutorio di questo Giudice in data 6-10-2023 ; nonché l'ulteriore precisazione formulata con atto del 15-11-2023;

ritenuto, sulla base del ricorso e della documentazione allegata,

- che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett.c) CCII come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore,*



del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";

- che il ricorrente sia qualificabile come consumatore secondo la definizione datane dall'art. 2, lett.e) CCII; il debito che intende ristrutturare deriva esclusivamente da finanziamenti che il De Martino ha contratto per esigenze di vita dopo essere stato licenziato nel 2014, aver cessato nel 2015 la sua attività di commercio di frutta e verdura ed essersi trasferito a Rimini , nel 2016, con la famiglia, dove la sua attività lavorativa è stata discontinua e precaria; i finanziamenti da lui contratti sono stati destinati ad estinguere quelli assunti in precedenza; il piccolo debito di origine professionale (TARI, poco più di € 1000, in fase di rateazione) è stato stralciato dal piano;

- che il ricorrente abbia fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale ;

rilevato che la domanda è corredata dall'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, della consistenza e della composizione del patrimonio, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, co. 2, CCII);

considerato che la relazione del Gestore della crisi risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 68, co.2, CCII (l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione dei costi presunti della procedura);



rilevato che la relazione del Gestore contiene inoltre la valutazione del comportamento del creditore COFIDIS nella erogazione del credito al De Martino , attestando la violazione dell'art 124 TU Bancario in occasione dei due finanziamenti del 2021;

rilevato che non risultano ricorrere in capo al debitore le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 CCII (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte; aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode);

osservato in particolare, quanto al requisito dell'assenza di colpa grave nella causazione dell'indebitamento, che allo stato e dalla relazione dell'OCC risulta che il De Martino ha perduto il lavoro stabile nel 2014 e fino al 2021 non è riuscito a reperire una occupazione stabile; che la moglie è stata impossibilitata a lavorare , essendo impegnata nell'accudimento di due figli, entrambi affetti da problemi di salute rilevanti; che di conseguenza i finanziamenti succedutisi nel tempo si sarebbero resi necessari per le esigenze di vita e poi per estinguere quelli precedenti;

rilevato che **la proposta**, come riformulata , prevede :

- Il pagamento al 100% del compenso all'OCC, in prededuzione, ratealmente nei primi 6 mesi;
- Il pagamento al 100% del creditore INPS – qualificato come privilegiato ex art 2753 cc – ratealmente nei successivi 38 mesi;
- Il pagamento al 100% del creditore fiscale per IRPEF , ratealmente nei successivi due mesi
- Il pagamento dei creditori chirografari IFIS e Agenzia delle Entrate (quest'ultima per oneri accessori) in misura del 28,7205%
- Il pagamento de creditore chirografario COFIDIS in misura del 20%



che il piano prevede il versamento di una rata mensile – cioè di una parte del reddito mensile del debitore – di € 507,87 per i primi sei mesi, di € 502,66 per i successivi 40 mesi e di € 403,20 per gli ultimi 14 mesi – per un arco di tempo totale di 60 mesi , o 5 anni - destinate , in ordine temporale, al pagamento delle prededuzioni (compenso OCC), dei due crediti privilegiati in ordine di grado (INPS , ora in riscossione presso Agenzia delle Entrate; Fisco per IRPEF) ed infine al pagamento percentuale dei creditori chirografari

visti gli artt. 67,68, 69 e 70 CCII;

P.Q.M.

dispone che la proposta ed il piano presentati da DE MARTINO MARCO (cf DMRMRC86C01C129A)

- siano pubblicati, a cura dell'OCC, sul sito web del Tribunale di Rimini o del Ministero della Giustizia;
- siano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, entro trenta giorni;

fa presente ai creditori che, ai sensi dell'art. 70, co. 2 e 3, CCII,

- ricevuta la comunicazione del piano e della proposta dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza del quale le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- potranno, nei venti giorni successivi alla comunicazione predetta, presentare le proprie osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

ordina all'OCC, sentito il debitore, depositare nel fascicolo telematico del procedimento, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, una nota scritta nella quale:



- dare atto delle osservazioni pervenute, da produrre in allegato alla nota;
- prendere posizione sulle osservazioni eventualmente pervenute, fornendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni della proposta o del piano;
- proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del consumatore;

manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto al ricorrente e all'OCC.

Rimini, 28-11-2023

Il Giudice Delegato

Dr Francesca Miconi

